



Bando Voucher per la Prevenzione della Crisi di Impresa - Anno 2022

Art. 1 - FINALITA'

La Camera di Commercio di Modena, per favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione della crisi d'impresa, contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle micro piccole e medie imprese (di seguito MPMI) della provincia di Modena, concede contributi a fondo perduto per le spese sostenute per interventi mirati a sviluppare azioni di prevenzione e gestione del rischio di crisi aziendale.

L'iniziativa si colloca nell'attuale fase congiunturale di forte tensione economica dovuta all'emergenza sanitaria, di incertezze sulle forniture di materie prime nonché di possibili azioni belliche nell'Europa dell'Est e alla necessità di diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti giuridici, finanziari ed economici idonei a prevenire lo stato di crisi, d'insolvenza e di liquidazione delle imprese anche in relazione alla prevista entrata in vigore della riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. L. 12 gennaio 2019 n. 14.

Il presente bando rientra tra le iniziative finanziate dall'aumento del 20% del diritto annuale nell'ambito del progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario".

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per l'iniziativa ammontano ad **euro 165.000,00**. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - BENEFICIARI

Sono ammesse ai benefici di cui al presente regolamento le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹ del 17 giugno 2014, così come recepito dalla normativa nazionale;
- b) essere attive ed in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCAA di Modena;
- c) avere sede legale operativa e/o unità locale operativa nella provincia di Modena; saranno escluse le imprese con sede legale fuori provincia che abbiano in provincia di Modena esclusivamente unità locali presso le quali non sia stata denunciata al R.I. alcuna attività economica (es. ufficio, magazzino, deposito, mostra);
- d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Si precisa che non verrà considerato irregolare il diritto annuale non versato ma oggetto di possibile ravvedimento operoso ai sensi del art. 13 D. Lgs. 472/97; prima della liquidazione del contributo il diritto annuale dovrà comunque essere regolare;

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26.6.2014).

- e) non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria), di fallimento, non aver presentato domanda di concordato o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) non avere protesti a proprio carico;
- g) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
- h) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti (il DURC verrà richiesto sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione);
- i) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non avere forniture di servizi in essere con la Camera di Commercio di Modena ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135,².

Art. 4 - REGIME D'AIUTO

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono concessi in regime *de minimis*, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407 e n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e del Regolamento UE n. 717 del 27/6/2014, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"³ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data della concessione dell'aiuto ed i due precedenti).

Qualora l'eventuale assegnazione del contributo porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dai suddetti regolamenti UE, il contributo non potrà essere concesso neppure in quota parziale.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Art. 5 - NATURA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

1. Il contributo consiste in un voucher a fondo perduto erogato in un'unica soluzione finalizzato alla copertura delle spese sostenute dalle imprese ai fini dell'adeguamento alle nuove norme di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e della prevenzione delle crisi di impresa.
2. I voucher avranno un importo unitario massimo di **euro 5.000,00** non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo punto 5) relativo al rating di legalità.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
4. È previsto un importo minimo di investimento pari ad euro 1.000,00.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità⁴ verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis* di cui all'art. 4.
6. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per:

- a) servizi di consulenza e/o corsi di formazione relativi al monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario e degli assetti organizzativi;
- b) adozione di strumenti di allerta, anticipazione e gestione delle crisi di impresa;
- c) acquisto di strumenti software funzionali all'introduzione dei sistemi di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione della crisi di impresa.

Sono in ogni caso **escluse** dalle spese ammissibili quelle per trasporto, vitto e alloggio, servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.), software e servizi di consulenza in materia fiscale, contabile e legale non connessi alla prevenzione dello stato di crisi, d'insolvenza e di liquidazione delle imprese.

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Art. 7 - FORNITORI DI BENI E SERVIZI

I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della presente agevolazione. Inoltre, i fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁵

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

⁵ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche

Art. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le domande di contributo possono essere inviate a partire **dalle ore 10:00 di lunedì 11 aprile fino alle ore 20:00 di martedì 31 maggio 2022.**

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta, devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa. Le domande sono soggette ad **imposta di bollo di euro 16,00** da assolvere in modo virtuale.

La trasmissione della domanda dovrà avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali>). Tale invio potrà essere effettuato anche da un intermediario abilitato alle operazioni Telemaco.

È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla sezione [Promozione – Contributi camerali](#), saranno pubblicate le istruzioni operative e la modulistica necessaria per l'invio telematico delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, **a pena di esclusione:**

- 1) il modulo base telematico generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- 2) la domanda di contributo **in bollo** redatta secondo il modello pubblicato sul sito, regolarmente compilato indicante:
 - descrizione dell'intervento proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;
 - indicazione della tipologia delle spese per le quali si chiede il contributo:
 - a) servizi di consulenza e/o corsi di formazione relativi al monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario e degli assetti organizzativi;
 - b) adozione di strumenti di allerta, anticipazione e gestione delle crisi di impresa;
 - c) acquisto di strumenti software funzionali all'introduzione dei sistemi di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione della crisi di impresa.
 - ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata;
- 3) i preventivi di spesa o le fatture già emesse, che devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi);
- 4) il modello di dichiarazione per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 5 comma 5.

Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente dal titolare/legale rappresentante, **a pena di esclusione.**

differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio o di parentela), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Art. 9 - CONCESSIONE CONTRIBUTI

L'approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi avviene non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero entro giovedì 30 giugno 2022.

Le domande verranno ordinate in base all'ordine cronologico di presentazione delle pratiche telematiche.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio di Modena relativa all'attinenza delle spese con quelle previste all'art. 6 del presente Bando.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'**esclusione della domanda**.

L'ufficio competente si riserva la facoltà di non procedere all'istruttoria di tutte le domande pervenute qualora l'ammontare dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili; in tal caso si procederà all'istruttoria di un numero di domande utile allo scorrimento della graduatoria qualora si verificasse la disponibilità di ulteriori risorse.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica.

L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul sito camerale nella sezione [Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici](#). L'ufficio competente effettuerà le comunicazioni di ammissione al beneficio o di esclusione, con il motivo del rigetto, solamente alle imprese la cui domanda è stata istruita.

Art. 10 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente regolamento ed avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. La pratica di rendicontazione deve essere inviata con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa entro il 120 ° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, pena la decadenza dal voucher, mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>).

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. il modulo base telematico generato dal sistema;
2. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.mo.camcom.it alla sezione [Promozione-Contributi camerale](#)), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
3. la copia delle fatture e degli altri documenti di spesa che dovranno riportare il riferimento alle tipologie di spesa previste dal Bando; al momento della presentazione del consuntivo di spesa i beni/servizi dovranno risultare interamente pagati;
4. la copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, estratto c/c); non saranno ammesse spese effettuate in contanti o tramite assegni;

5. nel caso di consulenza, dichiarazione del professionista/impresa relativa alle attività svolte oppure idonea documentazione (contratto di consulenza, accordo...);
6. nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
7. la relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate;
8. la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

Sarà facoltà della Camera di Commercio di Modena richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione inferiore alle spese ritenute ammissibili, l'importo del contributo da liquidare verrà proporzionalmente ridotto.

L'Ente si impegna a liquidare l'importo spettante ai beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 28/06/2017.

Art. 11 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dal contributo:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Modena, pena la non ammissibilità delle stesse;
- e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

Art. 12 – CONTROLLI

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 18/05/2020.

Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;

- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 10;
- esito negativo dei controlli.

In tutti i casi di revoca/decadenza del contributo, verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 13 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale Avv. Massimiliano Mazzini.

Art. 14 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

Sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail dpo@mo.camcom.it

Art. 15 - TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.